


N. 753 RUOLO GENERALE ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE TERZA CIVILE



composta dai magistrati

Dott. Loredana Pederzoli

Presidente

Dott. Michele Montingelli

Consigliere

Dott. Giovanna Ferrero

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 26.2.2014 a ministero Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano,

da

~~██████████~~ & C. SAS (C.F. ~~██████████~~5), con il patrocinio dell'avv. ~~██████████~~ con elezione di domicilio in VIA P ~~██████████~~ MILANO, presso e nello studio dell'avv. ~~██████████~~

APPELLANTE

CONTRO

~~██████████~~ SPA (C.F. ~~██████████~~) con il patrocinio dell'avv. CARDILLO LUIGI CARLO con elezione di domicilio in VIA G. GALILEI, 7 20064 GORGONZOLA presso e nello studio dell'avv. CARDILLO LUIGI CARLO

APPELLATO

OGGETTO: Altri contratti atipici

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'A' or a similar character, located at the bottom right of the page.

LE PARTI ALL'UDIENZA DEL 3 NOVEMBRE 2015 PRECISAVANO LE  
SEGUENTI CONCLUSIONI :

IL CASO.it

**CONCLUSIONI**

**Per**

**[REDACTED] & C. s.a.s.**

\*\*\*\*\*

Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:

**Nel merito:** In accoglimento dell'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 11157/13 del 27.08.2013 e non notificata, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 25316/09, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della [REDACTED], poiché infondate in fatto e in diritto dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante alla appellata;

Condannare l'appellata in persona del legale rapp. p.t. a rifondere all'appellante tutte le somme eventualmente pagate in forza della provvisoria efficacia esecutiva o della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito che se ne dichiara antistatario.

**In via istruttoria:** si insiste nell'ammissione delle prove dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 VI c. CpC n. 2 depositata il 28.05.2010 da intendersi qui integralmente trascritte con i testi ivi indicati.

Dr. Lorenzo [REDACTED]

ILCASO.it

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**IN FAVORE DI ██████████ S.p.A. (APPELLATA)**

██████████ Spa. come in atti rappresentata, difesa e domiciliata: chiede l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

**1) IN VIA PRELIMINARE**

- dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n. 11157/2013 emessa dal Tribunale di Milano il 27.8.2013, in quanto l'atto d'appello avversario manca totalmente la parte riguardante il come si vorrebbe che la sentenza impugnata venisse modificata (c.d. "proposte di modifica");
- dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n. 11157/2013 emessa dal Tribunale di Milano il 27.8.2013, per mancanza di ragionevole probabilità di una diversa valutazione delle prove già valutate dal giudice di prime cure;
- dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n. 11157/2013 emessa dal Tribunale di Milano il 27.8.2013 ex art. 345 cpc, per tutti i motivi esposti in atto;
- con vittoria di spese e compensi (oltre spese generali 15% e Cpa) da liquidarsi con provvedimento ex art 348bis Cpc

**2) NEL MERITO**

- dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n. 11157/2013 emessa dal Tribunale di Milano il 27.8.2013, in quanto l'atto d'appello avversario manca totalmente la parte riguardante il come si vorrebbe che la sentenza impugnata venisse modificata (c.d. "proposte di modifica");
- dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n. 11157/2013 emessa dal Tribunale di Milano il 27.8.2013, per mancanza di ragionevole probabilità di una diversa valutazione delle prove già valutate dal giudice di prime cure;
- dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n. 11157/2013 emessa dal Tribunale di Milano il 27.8.2013 ex art. 345 cpc, per tutti i motivi esposti in atto;

Se

h

- rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da ~~---~~ avverso la sentenza n. 11157/2013 emessa dal Tribunale di Milano il 27.8.2013, per tutte le ragioni esposte in atto;
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e Cpa, come da nota spese che si allegnerà o, in mancanza, da quantificarsi con riferimento ai parametri ministeriali in vigore.

*Deposito in via telematica*

Milano, li 29.10.2015

*Avv. Luigi Cardillo*

*(firma digitale)*

IL PRESIDENTE  
Dr. Lorenzo Federzoli



IL CASO.it



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata la █████ s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 25316, emesso dal Tribunale di Milano in data 09.07.2009 su ricorso di █████ s.p.a. in relazione a 2 fatture per il pagamento di prestazioni di certificazione del sistema di gestione per la qualità, deducendo

- l'errato calcolo degli interessi moratori, giacchè la data di decorrenza degli stessi era stata individuata dall'opposta nel giorno successivo all'emissione delle fatture benchè █████ s.a.s. non le avesse mai ricevute;

-l'addebito di somme spropositate all'effettiva entità della prestazione, con riferimento alla prima fattura;

-l' omesso rilascio della certificazione di qualità, nonostante si tratti di prestazione oggetto della seconda fattura.

Si costituiva in giudizio la █████ spa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione, che non veniva concessa con provvedimento in prima udienza. Senza attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni".

Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.11157/13 in data 27.8.2013 con il seguente dispositivo:

1. "revoca il decreto ingiuntivo n. 25316/2009;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro =2992,20 oltre interessi come da motivazione che precede;
3. condanna altresì l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio nella misura del 70% che liquida in euro =1.470,00 per compenso del difensore oltre Iva e Cpa, compensando per il resto."

Avverso tale sentenza proponeva appello [REDACTED]. sas con citazione notificata il 26.2.2014 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva [REDACTED] spa contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 1.7.2014 la Corte, su istanza delle parti e riservando la valutazione delle istanze istruttorie alla decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.11.2015 in cui le parti costituite precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.

[REDACTED] ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:

1. errore di fatto e di diritto sull'offerta del 26-7/4/07;
2. sulla mancata ammissione delle prove.

Con il primo motivo, ulteriormente articolato nel capo " sulla conclusione del contratto", l'appellante assume che il tribunale avrebbe erroneamente statuito che dalla sola sottoscrizione dell'offerta 26 aprile 2007 e dalle due visite del 24 aprile 2007 del 30 aprile 2007 sarebbe derivato l'obbligo di corrispondere il pagamento degli importi fatturati, avendo la parte sottoscritto anche la clausola 11 del Regolamento, senza valutare che [REDACTED] non ha successivamente dato impulso alle ulteriori incombenze previste dallo stesso Regolamento al punto 5.1 e che le visite sopraccitate erano solo incontri informativi e conoscitivi e non si riferivano all'offerta sottoscritta. Assume inoltre che la sottoscrizione dell'offerta non avrebbe determinato la conclusione del contratto, che non si sarebbe perfezionato per mancato invio da parte di [REDACTED] dei " documenti necessari per l'apertura della pratica ed i termini di validità" indicati nel lato B dell'offerta.

Come eccepito dalla comparsa di costituzione e risposta in appello da [REDACTED], con tale motivo l'appellante introduce un nuovo tema decidendum, contestando l'avvenuta conclusione del contratto.

Nel giudizio di primo grado alcuna contestazione o eccezione era stata formulata in relazione all'avvenuta sottoscrizione del contratto, ed alla sua valenza di conclusione

del medesimo. Il primo motivo deve essere quindi dichiarato inammissibile in relazione alle argomentazioni di mancato perfezionamento del contratto, e deve comunque essere rigettato per le argomentazioni di merito in relazione alle visite del 24 aprile 2007 del 30 aprile 2007, che non possono considerarsi preliminari, poiché espressamente previste dall'articolo 11 come esecutive della prestazione a carico

Appare opportuno riportare integralmente la motivazione del tribunale, non solo in relazione al punto dedotto col motivo d'appello, ma anche per la completezza delle argomentazioni, del tutto conformi agli elementi probatori documentali versati in atti:

*"non è contestata dall'opponente l'avvenuta sottoscrizione del contratto, dal quale è derivato l'obbligo di corrispondere il pagamento degli importi fatturati: l'opponente ha sottoscritto per accettazione anche la clausola 11 del "regolamento per la certificazione", che prevede il pagamento degli importi dovuti, anche per l'audit di valutazione del sistema di gestione ambientale e rilascio del certificato, prima del rilascio del certificato stesso. In altre parole, il pagamento della prestazione di rilascio del certificato avrebbe dovuto avvenire anticipatamente, allorchè, eseguite le visite e le procedure previste, l'opposta ne avesse positivamente valutato la rilasciabilità, emettendo fattura. Questo è il contenuto dell'accordo inter partes.*

*Non appare dunque per nulla pretestuosa la difesa dell'opposta in merito al mancato invio del certificato: l'invio sarebbe seguito solo all'esecuzione dei pagamenti. Non si rinviene, per contro, nelle difese dell'opponente, alcuna spiegazione della ragione per la quale i pagamenti medesimi non sono stati effettuati, tranne l'accento alla mancata ricezione delle fatture, che tuttavia è posto ad esclusivo fondamento dell'argomentazione sulla diversa data di decorrenza degli interessi moratori. Sul punto, deve osservarsi che in effetti l'opposta non ha per nulla provato che le fatture siano state mai ricevute dalla debitrice. Ne consegue che quest'ultima, che non ha eseguito alcun pagamento neppure dopo aver ricevuto il primo sollecito (che è essa stessa a riconoscere di aver ricevuto "verso la fine del mese di giugno 2007": pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione), può considerarsi*



*in mora solo dal 30 giugno 2007.*

*L'opposizione è parzialmente da accogliere, in punto decorrenza degli interessi di mora. Il decreto ingiuntivo opposto viene revocato (le spese restano a carico dell'opposta), ma l'opponente deve essere in questa sede condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro =2992,20 oltre interessi ex art. 5 del Dlgs. 231/02 dal 30 giugno 2007 al saldo effettivo."*

Anche secondo motivo non è fondato, poiché le prove articolate in primo grado della memoria 183 VI comma n.2 apparivano inammissibili, in quanto contrarie al contenuto del documento scritto, rappresentato appunto dalle pattuizioni contrattuali.

Si rileva, *ad abundantiam*, che le istanze istruttorie riproposte in appello devono dichiararsi inammissibili poiché riproposte con un generico richiamo alla memoria sopracitata, senza una specifica indicazione dei capitoli di prova testimoniale e dei testi indicati.

L'appello non merita quindi accoglimento con conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di █████ sas, che viene condannata alla rifusione delle spese in favore di █████ spa, liquidate ex D.M. 55/14 in complessivi euro 2.100,00 oltre accessori di legge; sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da █████  
████████████████████ SAS contro █████ SPA avverso la sentenza del  
Tribunale di Milano n. 11157/2013 del 27/8/2013 così provvede:

